



EIDGENÖSSISCHES DEPARTEMENT FÜR AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI
DEPARTEMENT FEDERAL DALS AFFARS EXTERNS

Berna,

Al Tribunale federale

Protocollo facoltativo del 6 ottobre 1999 alla Convenzione del 18 dicembre 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW); Apertura della procedura di consultazione

Signore e Signori Giudici federali,

il ..., il Consiglio federale ha incaricato il DFAE di sottoporre per consultazione l'affare citato ai Cantoni, ai Partiti politici, alle associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città svizzere e delle regioni di montagna, alle associazioni mantello nazionali dell'economia e alle altre cerchie interessate.

Vogliate trovare in allegato il testo del *Protocollo facoltativo del 6 ottobre 1999 alla Convenzione del 18 dicembre 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna* (PF CEDAW), come pure il rapporto esplicativo sull'adesione della Svizzera a questo strumento che completa la *Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna* (CEDAW).

Dal 27 marzo 1997 la Svizzera è parte della *Convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna* (CEDAW). Il 6 ottobre 1999 la 54^a Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato per consenso il testo del Protocollo facoltativo CEDAW. Il Protocollo è entrato in vigore il 22 dicembre 2000 ed è stato ratificato già da 71 Stati. La Svizzera non figura fra i primi firmatari.

Il Protocollo facoltativo è un importante complemento della Convenzione. Prevede due procedure di controllo: da un lato una *procedura di comunicazione a titolo individuale* (articoli 2-7 PF CEDAW) e, dall'altro, una procedura d'inchiesta (articolo 8 seg. PF CEDAW). La prima procedura è volta a consentire a singole persone o a gruppi di persone – dopo l'esaurimento delle vie di ricorso nazionali – di presentare una comunicazione per violazione della Convenzione all'organo competente, il Comitato ONU per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, per analogia con le procedure già riconosciute dalla Svizzera, disposte dall'articolo 22 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura (CAT), rispettivamente dall'articolo 14 della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (CERD).

L'adesione al Protocollo facoltativo rappresenta un coerente progresso nell'attuazione della Convenzione del 1979 e riflette non soltanto la nostra risoluta politica in materia di diritti dell'uomo, ma anche quella dei nostri vicini europei, in particolare tutti gli Stati dell'UE, che già hanno ratificato il Protocollo facoltativo.

Vi preghiamo di voler cortesemente farci pervenire il vostro parere **entro e non oltre il 30 aprile 2006** all'indirizzo qui appresso:

**DFAE, Direzione del diritto internazionale pubblico,
Sezione Diritti dell'uomo e diritto umanitario
Bundesgasse 18
3003 Berna**

Se necessario, la Direzione del diritto internazionale pubblico sarà lieta di farvi pervenire esemplari supplementari della documentazione ed è a vostra disposizione per ulteriori informazioni (e-mail: dv-menschenrechte@eda.admin.ch, tel. 031/ 325 07 68, fax 031/ 325 07 67 [segreteria]).

Esemplari supplementari della documentazione per la consultazione possono essere ottenuti anche all'indirizzo Internet <http://www.admin.ch/ch/d/bk/recht/index.html>.

Ringraziandovi anticipatamente per la vostra preziosa collaborazione, vi preghiamo di gradire i nostri più cordiali saluti.

DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AF-
FARI ESTERI

Micheline Calmy-Rey

Allegati:

- progetto e rapporto esplicativo (t, f)
- elenco dei destinatari